14

VOTO

Pubblichiamo con piacere un bello e assennato ragionamento, che ci ha rimesso l'egregio giovane avvocato Giuseppe Maria Fusco, sulla necessità che la nuova legislazione abbia ad occuparsi del *diritto positivo* su' beni salvati ne' naufragii, e sulle prede marittime; oggetti intorno a' quali la legislazione presente è difettosa, incerta, singolarmente nella procedura. E il Fusco manifesta il disegno di un suo trattato teorico-positivo, intorno a siffatta materia: facendo anche vedere come, nella teorica, la filosofia del diritto possa in ciò essere avvalorata colla storia del nostro diritto patrio; doppio istrumento a conseguir la certezza del giusto, e la gloria della nazione.

NAPOLI

Il nostro paese, situato quasi in mezzo del mare, cinto di coste, è atto per natura alla navigazione e al commercio. Quindi la necessità di ordinare lucidamente il diritto marittimo; poichè, come in ogni altra cosa, anche in questo la mancanza del diritto, l'ingiustizia, offende non solo l' onestà, ma l' utile eziandio. E questa mancanza, più o meno, han comune con noi molti paesi; seguendosi, in quanto agli avanzi de' naufragii, e alle prede fatte sul mare di merci nemiche, piuttosto un' arbitraria tradizione, che regole di giustizia ben ordinata. E noi diciamo che medesimamente al *diritto positivo privato*, sia necessario di concorrere colle altre nazioni a determinare un codice di *diritto pubblico marittimo;* nel quale fossero solennemente riconosciuti, a cagion d' esempio, i principii della libertà de' mari assoluta; della religiosità verso i naufraghi e i beni salvati dal mare; del rispetto dovuto alle merci anche nimiche, coverte da una bandiera neutrale; dell'escludere dal diritto di blocco i porti meramente commerciali, e non fortificati; di non avere per contrabbando di guerra le merci che alimentano la pacifica industria delle popolazioni, ma solo quelle il cui uso favorisse direttamente la guerra.

Questo esempio del Fusco sia, preghiamo, seguito dalla nostra gioventù studiosa; questo è il vero cammino da giovare alla nostra patria. Ricercare il diritto in tutto e per tutto, promoverlo, sagrificarsi per conservarlo; ecco ciò che solamente può rendere gloriosa e felice una nazione. Questo esempio, seguitato, sia vergogna e sconfitta di quella sciagurata genìa, la quale cieca fino al concetto di libertà, senza intendere che libertà, è mezzo per assicurare il trionfo del diritto, scelleratamente ne abusano; cercando invece il trionfo del proprio interesse, e della propria passione! di quella sciagurata genìa, che o vuol l'arbitrio in luogo del giusto, o fabbrica follemente un giusto a suo modo, in cui la violenza, la bestemmia, il comun danno dimostrano che non è giustizia, ma oltraggio; perciocchè le qualità inseparabili dal diritto, anche nella distruzion degli abusi, sono l'ordine, l'umanità, e l'utile universale.

Pensando male addirsi al nostro reame la mancanza di un libro, il quale in sè accogliesse le disposizioni le più acconce pei bisogni dei naufragii, e provvedesse intorno alle prede marittime; primamente mi studiava riunire, ordinare e comentare quanto potesse tornare utile a tale uopo. E però a bene rispondere a tale divisamento, mi accingeva a collocare con ordine didascalico tutte le leggi non

abrogate da altre posteriori, mostrandone la derivazione, e mettendole con unità di metodo in armonia tra loro, e solo per privata esercitazione numerava i voti, e le mende da farvi. Ma a non molto intervenendomi mostrare tale incompleto lavoro ad un eccelso magistrato, insieme ad altre legali scritture, ed incoraggiatone col lusinghiero avviso indiritto superiormente, che *completato poteva tornare non meno utile che onorevole pel nostro paese*; pensai darne notizia alla pagina 20 di un opuscolo da me dettato nel decorso anno, e messo a stampa nei primi giorni del corrente, intitolato: *Intorno alla vita ed alle opere del marchese Michele de Jorio presidente del Sacro Regio Consiglio*. Il disegno dell'opera, salve le mende che poteva apportarvi nello snodare più sottilmente la materia, e le suddivisioni dei titoli colle sommarie ragioni che mi davano delle opportunità di tanto fare era tale:

Introduzione.

LIBRO I.

Titolo I. Del Consiglio, e delle Commessioni delle prede marittime e dei naufragii.

Titolo II. Divisione del littorale, assegnando a ciascuna commessione la giurisdizione territoriale.

LIBRO II.

Titolo I. Delle prede.
II. Delle patenti di corsa.
III. Degli equipaggi.
IV. Regolamento e polizia del corso.
V. Dei riscatti.
VI. Delle spettanze delle prede marittime.
VII. Ripartizione delle prede marittime.

LIBRO III.

Dei naufragii.

LIBRO IV.

Procedura.

Modello dei quadri statistici onde aversi annualmente conoscenza dalla nazione delle prede, ove ne fossero state, o dei legni naufragati; con ogni minuta notizia delle spese pel ricupero, e della destinazione degli stessi legni, degli avvanzi, o in fine del loro prodotto.

Se penoso si era il raccogliere e classificare tutte le disposizioni meramente testuali, non l'era da meno il pensiero di provvedere alla procedura; avvegnachè obbliata all' intutto nell' istallazione dei novelli collegi, riserbatasene il governo la emanazione coll'art. 13 della legge dei 2 settembre 1817, fu da ultimo disposto che temporaneamente, per ciò che concerneva rito, si fossero attenuti a quanto trovasi fissato per il contenzioso amministrativo. Laonde il difetto di una saggia procedura, ed il poco lume che ricavasi dalle leggi e dai rescritti, risguardanti questo ramo non ultimo alcerto della pubblica amministrazione, è stato ed è tuttavia di non poco imbarazzo, e di non lievi inconvenienti cagione; dando luogo ad un procedere mai sempre difforme, e spesso illegale; confondendosi il potere e l'esercizio dei diversi ufiziali chiamati in tali circostanze; ciò che poi ridonda a danno della proprietà dei miseri naufraghi, e del pubblico erario. Il perchè io mi proponeva rassegnare un saggio ricavato dalle disposizioni meramente di procedura, raccolte o desunte dalle varie parti dei provvedimenti legislativi, dai temperamenti

presi in diversi tempi da quei che ne regolarono l'andamento, come avvenne a tempo di Pietro Napoli Signorelli; e più dalla pratica e dal desiderio di prevenire gli abusi.

Ora poichè la revisione di tutte le parti del codice per il reame delle Due Sicilie, e di quanto riguarda l' ordinamento dell' amministrazione della giustizia, nel fine di renderla più acconcia al pubblico bisogno, e consentanea al novello politico reggimento del paese, ha richiamata l'attenzione del Ministro della Giustizia, all' uopo nominando una commessione dei più illustri magistrati e giureconsulti, per sommettere i loro pensamenti all' esame delle camere; io non dubito che i chiari personaggi che la compongono vogliano rivolgere la loro attenzione su questa nobile ma negletta parte di patria legislazione, e fare buon viso se non al disegno, almeno al buon volere di chi primamente vi richiamò lo sguardo del governo. Ma perchè oggi non si tratta di raccogliere unicamente, sì bene di riformare quanto riflette la universale felicità, alle disposizioni modificative si può aggiugnere una adattata procedura, e dare un più ragionevole diritto ai diversi individui che in tali facende concorrono. Conciossiachè le commessioni, per mancanza di equilibrio di poteri, non sono che un fantasma di giustizia: i capitani dei porti, presidenti per legge delle commessioni stesse, congiungono in sè il potere esecutivo ed il giudiziario, e questi spossati da tali eminenti diritti rimangono, per la custodia dagli ufiziali finanzieri illegalmente reclamata. Se di questo sistema si possa abusare lascio considerarlo a'leg-